

**DELIBERA N. 30/2020**

**RIESAME DELIBERA N. 22 DEL 4 AGOSTO 2020**

**[REDACTED] / WIND TRE (VERY MOBILE)  
(GU14/30357/2018)**

**Il Corecom Basilicata**

NELLA riunione del Corecom Basilicata del 30/09/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2000, n. 20, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.”*;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 19/12/2017;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i. ed in particolare gli articoli 22 e ss;

VISTA la deliberazione del Co.Re.Com. Basilicata n. 22/2020 del 4 agosto 2020 di risoluzione della controversia insorta tra la sig.ra [REDACTED] e la società WindTre S.p.A., notificata alle parti in data 10 agosto 2020, mediante la quale si è disposta la liquidazione della somma di euro 499,00 a titolo di indennizzo per attivazione di servizi accessori non richiesti, ex art. 8 comma 2, allegato A alla Delibera 73/11/CONS, pari a euro 1 al giorno dal 01.09.2016 sino al 12.01.2018 (499 giorni);

VISTA la richiesta di annullamento in autotutela della suddetta Delibera n. 22/2020 inoltrata dalla società WindTre S.p.A., inserita nel fascicolo documentale elettronico in data 27 agosto 2020, con la quale l'operatore di comunicazioni elettroniche chiede al Corecom Basilicata, "...nell'ambito del suo potere di riesame, previa sospensione degli effetti della delibera in oggetto, di procedere, in via principale, alla sua revisione e in subordine, al suo annullamento";

RILEVATO, sulla base delle osservazioni sollevate dalla WindTre S.p.A. alla deliberazione n. 22/2020, da approfondimenti svolti che la liquidazione dell' indennizzo per attivazione di servizi digitali non richiesti, *forniti da soggetti terzi rispetto all'operatore di comunicazione elettronica*, resta estraneo al rapporto contrattuale tra l'utente ed il fornitore del servizio tenuto conto che tali servizi digitali riguardano servizi diversi dai servizi di comunicazione elettronica ai quali si riferiscono gli indennizzi del *Regolamento indennizzi* e per i quali il rapporto contrattuale con l'operatore, che costituisce fondamento per il riconoscimento dell'indennizzo e del corrispondente meccanismo di liquidazione, attiene solo alla fase dell'addebito e non a quello della attivazione in senso stretto;

RILEVATO dunque che l'attivazione di contenuti digitali forniti da un soggetto terzo diverso dall'operatore di comunicazione elettronica esclude che quest'ultimo possa ritenersi tenuto ad indennizzare i disagi subiti dagli utenti per l'attivazione di servizi premium non richiesti e che l'addebito a carico della compagnia della responsabilità dell'attivazione risulta difforme all'orientamento espresso nelle pronunce espresse dall'AGCOM in ordine alla medesima tematica (cfr., da ultima determina Agcom 38/17/DTC);

RITENUTO, pertanto, sussistenti le condizioni prescritte della legge n. 241/90 e s.m.i. per procedere in sede di autotutela al riesame della deliberazione n. 22/2020, al fine di garantire il ripristino della parità di trattamento e dell'univocità degli orientamenti, nel perseguimento dell'interesse pubblico concreto e attuale al riesame, anche al fine di scongiurare per motivi di opportunità un giudizio amministrativo dall'esito scontato;

RICHIAMATI i principi generali di riesame e di autotutela decisoria degli atti amministrativi; per tutto quanto innanzi,

#### DELIBERA

1. di riformare la Delibera n.22/2020 nella parte relativa alla previsione della corresponsione dell'indennizzo per attivazione di servizi accessori non richiesti perché non dovuti, come sopra motivato, e di eliminare la seguente espressione: "*corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario intestato all'istante, la somma di euro 499,00 a titolo di indennizzo per attivazione di servizi accessori non richiesti, ex art. 8 comma 2, allegato A alla Delibera 73/11/CONS;*"
2. di confermare l' indennizzo in via equitativa di € 100,00, a titolo di violazione del puntuale invio della fatturazione e omissione del dettaglio traffico in fattura, e l'importo di euro 200,00 a titolo di spese di procedura ex art. 19 dell' allegato A alla delibera n. 173/07/CONS;
3. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Potenza, 30/09/2020

IL PRESIDENTE

dr. Antonio Donato Marra

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Donato Marra', written in a cursive style.